

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 1547 del 15 Ottobre 2021

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 (bando ordinario), così come modificato e integrato dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019, n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23 del 20 luglio 2020, n. 6 del 18 febbraio 2021 e n. 11 del 22 Aprile 2021. Quarta finestra. Concessione dei contributi relativamente alla domanda presentata dalla società BLUEFOOD SRL ed acquisita con protocollo CR/2021/3026 del 04/03/2021.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Vista la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, con la quale, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la

rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; (cosiddetto bando ordinario), di seguito modificato e integrato dalle proprie Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23 del 20 luglio 2020, n. 6 del 18 febbraio 2021 e n. 11 del 22 aprile 2021;

Richiamati i contenuti del sopra citato bando e, in particolare:

– il comma 1 dell'articolo 21, nel quale è stata prevista una quarta finestra temporale per la presentazione delle domande di contributo decorrente dalle ore 10.00 del 4 marzo 2021 alle ore 13.00 del 6 aprile 2021 ed è stato stabilito che già a partire dalle ore 10.00 del 3 marzo 2021, fosse disponibile la piattaforma SFINGE 2020 per la compilazione e validazione delle domande medesime;

– il comma 3 dell'articolo 21, che ha stabilito che, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superasse il plafond delle dotazioni finanziarie indicate nel bando medesimo, la quarta finestra temporale sarebbe stata chiusa anticipatamente al raggiungimento di 100 domande presentate, così distribuite:

- ✓ 8 domande per il comune di Ferrara;
- ✓ 5 domande per il comune di Cento;
- ✓ 5 domande per il comune di Carpi;
- ✓ 82 domande per i restanti Comuni;

– il comma 5 dell'articolo 8, che ha stabilito che, nel caso di più domande presentate dallo stesso soggetto intestatario all'interno di un'unica finestra e riferite a sedi operative diverse, la somma complessiva dei contributi concedibili sulle domande presentate non avrebbe dovuto superare la soglia dell'importo massimo di € 150.000,00 e che pertanto, in tale circostanza specifica, la soglia massima di contributo pari a € 150.000,00 dovesse essere riferita al soggetto intestatario e non al singolo progetto presentato;

– Il comma 5 dell'articolo 3, che ha previsto che la dotazione di risorse finanziarie destinate al finanziamento delle domande di contributo presentate nell'ambito della citata 4° finestra dovesse ammontare a complessivi € 5.000.000,00, di cui:

- ✓ € 285.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Ferrara;
- ✓ € 215.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Cento;
- ✓ € 215.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Carpi;
- ✓ € 4.285.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nei restanti Comuni;

– il comma 2 dell'articolo 8, che ha previsto che, a fronte della realizzazione degli investimenti agevolabili nell'ambito della quarta finestra, avrebbe potuto essere applicata una percentuale di contributo variabile da un minimo del 50% ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili;

Preso atto:

– che la sopra citata quarta finestra prevista dal bando si è chiusa anticipatamente per il raggiungimento del numero massimo di domande previsto con riferimento ai progetti da realizzare rispettivamente nei Comuni di Ferrara, Cento, Carpi e nei restanti comuni, consentendo tuttavia la trasmissione effettiva alla Regione di un totale di 114 domande così distribuite:

- ✓ 13 domande riferite a progetti da realizzare nel Comune di Ferrara;
- ✓ 6 domande riferite a progetti da realizzare nel Comune di Cento;
- ✓ 7 domande riferite a progetti da realizzare nel Comune di Carpi;
- ✓ 88 domande riferite a progetti da realizzare nei restanti comuni;

– che, nonostante il bando avesse indicato il limite di 100 domande, tutte le 114 istanze sono state considerate come regolarmente pervenute prima della chiusura della piattaforma poiché la stessa ha consentito, al momento della sua chiusura, la registrazione di alcune domande pervenute nello stesso istante temporale;

Vista inoltre la propria Ordinanza n. 11 del 22 aprile 2021, con la quale:

– è stata disposta la riapertura in via straordinaria - dalle ore 10.00 del giorno 13 maggio 2021 alle ore 13.00 del giorno 20 maggio 2021 - della 4° finestra del bando approvato con la propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm e ii, al fine di consentire l'ultimazione della compilazione e la trasmissione alla Regione delle domande che alle ore 10.00.26 del giorno 4 marzo 2021 – momento di chiusura anticipata della finestra stessa – risultavano in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

– è stato destinato un ulteriore ammontare di risorse finanziarie pari a euro 4.000.000,00, a valere sull'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm. ii., ed è stato stabilito, pertanto, che la dotazione finanziaria complessiva con riferimento alla 4° finestra ordinaria e straordinaria del bando approvato con propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e ii. dovesse ammontare a euro **9.000.000,00 di €** - distribuiti così come segue:

- ✓ € 513.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Ferrara;
- ✓ € 387.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Cento;
- ✓ € 387.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Carpi;
- ✓ € 7.713.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nei restanti Comuni;

– è stato stabilito:

✓ che dall'elenco delle 182 domande che, al momento della chiusura, dell'applicativo SFINGE 2020, sono risultate in fase di lavorazione e che, grazie alla riapertura straordinaria della quarta finestra avrebbero potuto essere ultimate nella loro compilazione e trasmesse alla Regione, avrebbero dovuto essere escluse le 22 domande riguardanti progetti da realizzare nel Comune di Ferrara;

✓ che, nell'ammettere la presentazione nell'ambito della 4° finestra riaperta in via straordinaria anche delle 16 domande in relazione alle quali non vi è stato il tempo, a causa della chiusura anticipata dell'applicativo, di indicare la localizzazione concernente la realizzazione dei relativi progetti, qualora fosse risultato che tale localizzazione era situata nel comune di Ferrara si sarebbe dovuto procedere alla esclusione delle stesse;

– è stato stabilito che la percentuale di contributo da applicare per la concessione dei contributi relativi alle domande presentate nell'ambito della 4° finestra ordinaria e straordinaria fosse pari al 50% delle spese ritenute ammissibili e che tale percentuale avrebbe potuto essere incrementata di 10 punti percentuali in presenza delle premialità stabilite nel bando;

Preso atto che le domande regolarmente presentate nell'ambito della 4° finestra sono state complessivamente 233, così distribuite:

- ✓ 13 domande relative a progetti da realizzare nel Comune di Ferrara;
- ✓ 11 domande relative a progetti da realizzare nel Comune di Carpi;
- ✓ 12 domande relative a progetti da realizzare nel Comune di Cento;
- ✓ 197 domande relative a progetti da realizzare nei restanti comuni;

Viste:

– la Determinazione del Direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificata dalle Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020, 23/2020 e 6/2021";

– la Determinazione del Direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 5455 del 30/03/2021, avente ad oggetto "modifica della composizione del nucleo di valutazione, nominato con propria determinazione n. 6318/2019, per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l'ordinanza n.3/2019 e ss.mm.ii.";

Vista la domanda di contributo registrata con Prot. n. CR/2021/3026, presentata in data 04/03/2021 tramite l'applicativo SFINGE 2020 dalla società **BLUEFOOD SRL**, C.F./P.IVA 03797910365;

Preso atto che la sopra indicata domanda:

– è stata oggetto di una istruttoria di ammissibilità formale da parte della struttura del Servizio Qualificazione delle imprese, e che tale istruttoria ha avuto esito positivo;

– è stata oggetto di una preistruttoria di merito e di una valutazione di merito da parte del nucleo nominato con la sopra citata Determinazione n. 6318/2019, come modificata con Determinazione n. 5455 del 30/03/2021, e che la stessa è risultata ammissibile anche sotto tale

profilo, come risulta dal verbale della relativa seduta del nucleo di valutazione del 08/04/2021, acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese.

Considerato:

- che la società **BLUEFOOD SRL** ha presentato un progetto localizzato nel Comune di Carpi (MO), per il quale è stato previsto uno stanziamento delle risorse pari a € 387.000,00;
- che ad una prima ricognizione delle risorse, stanziata sul suddetto comune, il progetto suindicato risultava parzialmente finanziabile;

Visto il Decreto n. 1441 del 30 settembre 2021, con il quale, si è provveduto:

- all'Approvazione dell'elenco delle domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse;
- all'aumento della dotazione delle risorse per il Comune di Carpi (MO), in applicazione del criterio già adottato da questo Commissario, ossia di evitare un finanziamento parziale al fine di non inficiare la efficace realizzazione dei progetti valutati positivamente dal nucleo di valutazione, per un importo pari a € 164,06 – necessario a garantire alla suddetta domanda la concessione totale del contributo, verificando altresì la disponibilità di tale importo nella consistenza residua della dotazione finanziaria di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii., per uno stanziamento complessivo € 387.164,06 riservato alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Carpi (MO);

Ritenuto pertanto, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 30 del bando sopra citato, di dover procedere, con il presente provvedimento, alla concessione, a favore della società **BLUEFOOD SRL**, di un contributo pari ad **€ 96.299,28**;

Visti:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche, in particolare l'art.3;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche;

Visto inoltre il D.lgs. n. 159/2011, così come integrato e modificato dai DD.Lgs. n. 218/2012 e 153/2014, avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Richiamato, in particolare, l'articolo 83, comma 3 del predetto decreto legislativo, secondo il quale la documentazione antimafia non è richiesta:

- per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività professionali non organizzate in forma di impresa nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Visto il punto 8 del dispositivo della propria Ordinanza n. 11 del 22 aprile 2021 nel quale è stato disposto che, alla luce di quanto stabilito nell'articolo 83 del D. Lgs. n. 159/2011 e al fine di omogeneizzare le procedure amministrative finalizzate alla concessione e alla liquidazione di tutte le domande presentate a valere sui bandi approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss.mm. e ii., n. 28/2019 e n. 23/2020, non si debba procedere al controllo in merito al requisito dell'assenza delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo D.lgs. n. 159/2011 tramite l'acquisizione della Comunicazione antimafia;

Visti:

- il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”;
- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”;

Dato atto che:

- sono state effettuate le verifiche riguardanti la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- a seguito delle sopra citate verifiche è emersa una situazione di irregolarità contributiva in capo alla società **BLUEFOOD SRL**;
- in data 08/10/2021, con comunicazione inviata tramite l'applicativo SFINGE 2020, prot. n. **CR/2021/12991**, è stato comunicato alla suddetta società che, se la regolarizzazione della posizione contributiva non fosse stata effettuata entro 10 giorni decorrenti dalla suddetta comunicazione, la domanda di contributo sarebbe stata considerata come decaduta;
- in data 13/10/2021, con comunicazione pec prot. n. CR/2021/13139, la società **BLUEFOOD SRL** ha dato riscontro al preavviso di decadenza inviando il Documento unico di regolarità contributiva con esito regolare;

Dato atto che è stata verificata presso l'ente competente la posizione contributiva e assicurativa, sulla base della normativa vigente, ed è risultata regolare con i pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (ns. prot. n. INPS_28107363);

Dato altresì atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale ai progetti è il seguente: **E96G19001540008**;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Preso atto che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento al sopra citato progetto, in merito al quale viene applicato il regime de minimis:

– ha effettuato – tramite il “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo del non superamento, per la società beneficiaria **BLUEFOOD SRL**, del plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e della non cumulabilità dei contributi;

– ha provveduto alla registrazione, nel citato “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, degli aiuti concessi, ai quali è stato attribuito il seguente Codice Concessione RNA – **COR: 6138769**;

Ritenuto infine di rimandare:

– alla società INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A, secondo quanto disposto dal secondo paragrafo del punto 10 del dispositivo della propria Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii., l’espletamento delle attività istruttorie relative alle rendicontazioni delle spese nonché delle attività relative all’espletamento dei controlli ispettivi in loco;

– ad un proprio successivo provvedimento l’effettiva liquidazione del contributo calcolato a seguito degli esiti dell’esame della documentazione di rendicontazione;

Visto il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate

1. di **concedere**, alla società **BLUEFOOD SRL**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO) in via Sott’Argine n. 3, C.F./P.IVA 03797910365, un contributo pari ad **€ 96.299,28**, fatta salva la facoltà di revoca degli stessi in caso di esito negativo dei controlli previsti nel bando sopra citato e dall’Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii.;

2. di dare atto che il contributo concesso con il presente provvedimento è stato determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione sulla base della pre-istruttoria di merito svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese, ai sensi di quanto stabilito nel bando approvato con l’Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che la spesa pari ad **€ 96.299,28** risulta finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. di notificare il presente provvedimento, attraverso l'applicativo SFINGE2020, alla società **BLUEFOOD SRL**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

5. di rimandare a successivi provvedimenti l'adozione degli atti di liquidazione del contributo di cui al precedente punto 1, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii. nonché dal bando approvato con la medesima Ordinanza;

6. di prendere atto che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento al sopra citato progetto, in merito al quale viene applicato il regime de minimis:

- ha effettuato - tramite il "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)" istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo del non superamento, per la società beneficiaria **BLUEFOOD SRL**, del plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e della non cumulabilità dei contributi;

- ha provveduto alla registrazione, nel citato "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", degli aiuti concessi, ai quali è stato attribuito il Codice Concessione RNA - **COR 6138769**;

7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini

originale firmato digitalmente